

Considerazioni preliminari sul riuso delle risorse digitali*

«DigItalia» 2-2023
DOI: 10.36181/digitalia-00068

Gianfranco Crupi

Sapienza Università di Roma

Il contributo intende introdurre il tema del riuso delle risorse digitali facendo riferimento alle più significative esperienze nazionali e internazionali e ad alcune criticità che limitano o impediscono di fatto la sua pratica nell'ambito dei beni culturali: la mancanza di integrazione tra piattaforme, le differenti modalità di accesso e di licenze d'uso, gli interessi economici, la tutela dei brevetti e i diritti di proprietà intellettuale che, nel caso dei vaccini, si è trasformata in un fattore socialmente e politicamente discriminante, gli impedimenti di carattere giuridico, ecc. D'altra parte il valore della Rete (talvolta anche il suo limite) è dato dalla continua rimodulazione dei contenuti, dalla loro continua disaggregazione e riaggregazione in nuove forme, che moltiplicano la conoscenza aprendola a nuovi contesti, producendo nuovi immaginari culturali, «nuovi set didattici» e di apprendimento.

L insieme dei molteplici, eterogenei e complessi fattori messi in gioco dalla crisi pandemica che a partire dal 2019 ha colpito tutti i paesi del mondo ha rimarcato in modo prorompente quanto sia ormai profonda e pervasiva la nostra dipendenza dalla Rete, e non solo da parte delle società economicamente e tecnologicamente più avanzate o dalle classi culturalmente più emancipate¹. In particolare, le limitazioni imposte dalla pandemia e la necessità di soddisfare bisogni di conoscenza nei più diversi settori, a partire dal mondo della didattica e della ricerca, hanno rafforzato la consapevolezza delle opportunità offerte dal lavoro in rete e con la rete e hanno funzionato, in modo compensativo, da acceleratore dei processi di digitalizzazione e da moltiplicatore dell'offerta di prodotti e servizi da parte di sistemi documentari, facenti capo a organizzazioni ed enti pubblici e privati. E tuttavia hanno reso eclatanti anche alcune criticità d'ordine strutturale, culturale, politico e giuridico, connesse all'uso e soprattutto al riuso delle risorse digitali; intendendo qui con il termine "riuso", la creazione di ambienti tecnologici e culturali in cui le risorse digitali, estratte dai loro contesti d'origine, pur conservando la loro identità originaria, sono ricollocate e quindi risemantizzate in nuovi contesti, anche per scopi diversi da quelli per cui sono state prodotte, e sono proposte e fruite in modalità potenzialmente armonizzate con le politiche dell'accesso aperto e con la tutela del diritto d'autore.

In verità, la questione del riuso è molto più complessa di quanto non appaia, e lo è per vari ordini di motivi. Il primo, per una ragione di merito; e qui faccio mia una sagace osservazione di Laura Moro, secon-

* Il contributo corregge, modifica e integra la relazione presentata al convegno e anticipata a stampa nel volume *Culture e funzione sociale della biblioteca: memoria, organizzazione, futuro. Studi in onore di Giovanni Di Domenico*, a cura di A. Bilotta, Roma: Associazione Italiana Biblioteche, 2022, p. 269-279. Gli indirizzi web che superano i cinquanta caratteri sono stati compressi utilizzando il servizio TinyURL.

¹ In particolare, si è reso evidente il grado della nostra radicale dipendenza dai canali informativi, da quelli più tradizionali ai più complessi sistemi di organizzazione delle informazioni e ai canali di comunicazione multidirezionali, multimediali e interattivi, come quelli forniti dal web e resi disponibili su differenti piattaforme e diversi dispositivi.

do cui in molti casi parliamo di riusare dati che ancora non sono stati nemmeno usati². Il secondo motivo, che potremmo definire di carattere speculativo, riguarda l'identità delle risorse digitali, ovvero la persistenza identitaria dei loro componenti una volta che ne sia stata modificata la rappresentazione originaria: *vexata quaestio* – e gli storici dell'arte lo sanno bene! – al centro del famoso “paradosso filosofico della nave di Teseo”.

«All artifacts are in a constant state of chemical transformation», osservava il noto storico americano David Lowenthal, «so that what is considered to be preserved is actually changing – it is never as it once was. Similarly changing is the value each generation may place on the past and on the artifacts that link it to the past»³.

Il terzo motivo di complessità, quello che qui ci interessa più da vicino, è dato da quelle criticità a cui facevo prima riferimento, a partire dall'uso e dal riuso dei dati della ricerca, di cui proprio l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza l'urgenza e la necessità della loro condivisione; come è risultata del pari evidente la difficoltà, spesso l'impossibilità di accesso ai dati per l'eterogeneità dei sistemi, la mancanza di integrazione tra piattaforme, le differenti modalità di accesso e di licenze d'uso e, non da ultimo, gli interessi economici in campo. La riluttanza, infatti, a superare le barriere che impediscono la più ampia diffusione dei dati della ricerca e a modificare le regole che riguardano, ad esempio, la tutela dei brevetti e i diritti di proprietà intellettuale per i vaccini, si è trasformata, come sappiamo, in un fattore socialmente e politicamente discriminante.

D'altra parte, che quella dei dati sia ormai un'opzione culturale strategica, di crescita e di sviluppo economico e sociale che travalica i confini dei singoli Paesi è dimostrato dai numerosi documenti elaborati in seno alla Comunità europea: documenti basati su un approccio globale all'economia dei dati, che mira a incrementarne l'utilizzo, a soddisfare la domanda di prodotti e servizi basati su di essi, e a disciplinarne e normarne il riuso per diverse finalità. Come il *Data Governance Act*⁴, il cui scopo ultimo è quello: di favorire la circolazione di dati provenienti dal settore pubblico ma che sono soggetti ad altri diritti (siano essi dati personali, soggetti a tutela di proprietà intellettuale o segreti commerciali); di regolare il trasferimento di dati tra aziende, anche dietro compenso e con l'aiuto di intermediari; di incentivare attraverso una maggior trasparenza e sicurezza la cessione di dati per scopi altruistici⁵. Inoltre, quanto l'accesso al-

² Laura Moro, *Oltre l'Open by Default. Condividere il riuso*, [Intervento a convegno] *Patrimoni culturali, sistemi informativi e open data: accesso libero ai beni comuni?* (Trieste, 28-29 gennaio 2016).

³ David Lowenthal, *The Past is a Foreign Country*, New York: Cambridge University Press, 1985.

⁴ Il *Data Governance Act* è diventato legge della Comunità europea il 6 aprile 2022. Nel testo si prevede che gli enti pubblici che consentano il riutilizzo dei dati devono garantire la tutela dei diritti e degli interessi di terzi, mediante l'implementazione di misure tecniche (come la creazione di ambienti sicuri di trattamento dei dati), oppure facendo ricorso a basi giuridiche che consentano il riutilizzo dei dati (come il consenso degli interessati). Il 26 giugno 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Questo regolamento va ad inserirsi in un insieme di norme già esistenti come il Data Act e completa il quadro delle regole per la circolazione di tutti i tipi di dati, come quello disegnato dalle norme di settore sui pagamenti online, il trasporto intelligente, le informazioni ambientali, le reti elettriche, le misurazioni smart, il settore sanitario. Cfr. Vincenzo Tiani, *L'Europa vuole massimizzare la circolazione e il riuso dei dati. La Commissione ha presentato la sua proposta per il Data governance act, per creare regole comuni con cui far circolare i dati all'interno dell'Unione*, <tinyurl.com/4p596um4>.

⁵ Nella “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni”, *Una strategia europea per i dati*, Bruxelles, 19.2.2020 (COM(2020) 66 final, <tinyurl.com/2nu5zh5>), si segnala come il volume dei dati prodotti a livello mondiale sia in rapida crescita, passando «dai 33 zettabyte del 2018 ai 175 zettabyte previsti nel 2025 [...] Anche le modalità di conservazione ed

l'informazione liberamente disponibile sia un «bene competitivo»⁶, strategico anche dal punto di vista economico, è dimostrato dall'attenzione crescente di molte aziende specializzate nell'offrire piattaforme digitali open source che da un unico punto di accesso agevolano la raccolta e l'armonizzazione di big data, resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti privati, permettendone il riuso da parte di cittadini e altri soggetti giuridici.

Ma per restare in ambiti a noi più vicini e pertinenti, desidero qui ricordare la sperimentazione, effettuata presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, di conversione a livello sintattico dell'ontologia del formato MARC in strutture Linked Data/RDF mediante l'uso del *Wikibase data model*⁷; o ancora il collegamento biunivoco dei lemmi del Nuovo soggettoario alle relative voci in Wikipedia⁸ e l'evoluzione dei progetti Wikimedia non solo in relazione alle biblioteche ma in ottica MAB (Musei, Archivi, Biblioteche)⁹. Alcuni di questi progetti misurano l'operatività della comunità di Europea e dei suoi molteplici laboratori¹⁰ con l'obiettivo di migliorare la visibilità, il riutilizzo e la scoperta dei dati tramite la loro pubblicazione su Wikidata. E sul solco di queste esperienze si innesta certamente «l'ambizioso progetto della National Library of Wales, che ha predisposto un piano per condividere i metadati di ogni libro pubblicato in Galles o di interesse gallese»¹¹.

Come recitano le *Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali*, «il valore dei dati aperti sta certo nella loro messa a disposizione da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma soprattutto dalla possibilità che vengano effettivamente usati e riutilizzati dalla collettività»¹². Tenuto presente che la tutela del diritto d'autore non è incompatibile con il riutilizzo dei dati pubblici, per evitare di ledere quei diritti è tuttavia necessario trovare un punto di equilibrio con il principio che guida la disciplina in materia di open data, vale a dire quello della gratuità del riuso dei dati¹³. Sempre le *Linee guida* ricordano che:

elaborazione dei dati cambieranno significativamente nei prossimi cinque anni. Attualmente l'80% delle elaborazioni e delle analisi dei dati si svolge in centri di dati e strutture di calcolo centralizzate, e il 20% in oggetti connessi intelligenti, quali automobili, elettrodomestici o robot di fabbricazione, e in strutture di calcolo vicine all'utente ("edge computing"). Entro il 2025 tali percentuali probabilmente si invertiranno» (p. 2).

⁶ Anna Maria Tammara, *Le biblioteche pubbliche quale ponte per superare il digital divide*, in: *Le biblioteche pubbliche nell'era di internet: digitalizzazione del patrimonio, accesso a distanza, diritto d'autore* (Palermo, 23 aprile 2010), p. 2, <<https://www.repository.unipr.it/handle/1889/1512>>.

⁷ Giovanni Bergamin — Cristian Bacchi, *New ways of creating and sharing bibliographic information: an experiment of using the Wikibase Data Model for UNIMARC data*, «JLIS.it», 9 (2018), n. 3, p. 35–74, <<https://www.jlis.it/index.php/jlis/article/view/96/96>>.

⁸ Giovanni Bergamin — Anna Lucarelli, *The Nuovo soggettoario as a service for the linked data world*, «JLIS.it», 4 (2013), n. 1, p. 213–226, <<https://www.jlis.it/index.php/jlis/article/view/265/264>>.

⁹ Alexander Stinson — Fauconnier Sandra — Liam Wyatt, *Stepping Beyond Libraries: The Changing Orientation in Global GLAM-Wiki*, «JLIS.it», 9 (2018), n. 3, p. 16–34, <<https://www.jlis.it/index.php/jlis/article/view/95/95>>.

¹⁰ Sul rapporto tra il mondo delle biblioteche e degli archivi e la galassia dei progetti Wikimedia, si veda: American Library Association, *Leveraging Wikipedia: connecting communities of knowledge*, a cura di M. Proffitt, <<https://www.jlis.it/index.php/jlis/issue/view/9>>, e in particolare Jake Orlowitz, *The Wikipedia Library: la più grande enciclopedia ha bisogno di una biblioteca digitale e noi la stiamo costruendo*, p. 1–15; inoltre: Denise A. Smith, *Situating Wikipedia as a health information resource in various contexts: a scoping review*, «Plos one», 15 (2020), n. 2, <[tinyurl.com/d6mys7p5](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235755)>.

¹¹ Alessandra Boccone — Tania Maio, *Biblioteche e bibliotecari nel Wikiproject Covid-19: authority control, contenuti di qualità e linked open data*, «AIB studi», 60 (2020), n. 2, p. 271, <<https://aibstudi.aib.it/article/view/12262/11714>>. Cfr. John Evans, *The sum of all Welsh literature*, in: Wikicite 2018 (Berkeley, 27th–29th November 2018), <[tinyurl.com/cf38h9dn](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9888-8_1)>.

¹² Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, *Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali*, <<http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=6607>>, p. 4.

¹³ Ivi, p. 9.

«le licenze che impongono l'attribuzione della titolarità dei dati consentono di copiarli, distribuirli ed esporli al pubblico, nonché di modificare i dati per la creazione di lavori derivati, anche per fini commerciali, con il solo vincolo di attribuire in maniera opportuna la paternità degli stessi».

L'apertura nel 2021 del nuovo portale in Linked Open Data (LOD) sui beni culturali pubblicato dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD)¹⁴ rappresenta per il nostro Paese una positiva novità sul piano dell'accesso aperto alle risorse digitali del patrimonio culturale. Il progetto ha infatti previsto la pubblicazione di dati catalografici in totale conformità con gli standard del web semantico e con le linee guida dell'AGID per la valorizzazione del patrimonio, contemplando l'integrazione e l'arricchimento dei dati con quelli provenienti da altri dataset, interni all'amministrazione dei beni culturali (come, ad esempio, quello relativo ai "luoghi della cultura"), o ad essa esterni (Wikidata, Wikimedia, DBPedia, Viaf, Geonames, Getty Union List of Artist Names, Bibliothèque Nationale de France, Library of Congress Name Authority File). La tecnologia dei Linked Open Data risponde pienamente a questo paradigma, perché predica l'apertura dei dati e la loro interconnessione con altri dati, arricchendo ed espandendo il patrimonio informativo di partenza. Infatti, i dati del Catalogo espressi in formato LOD sono pubblicati sulla base di modelli concettuali, ovvero ontologie, che descrivono e definiscono i termini e i concetti rappresentativi di un'area di conoscenza (dominio), nonché le relazioni che li collegano uno all'altro¹⁵.

Sul fronte più specifico dei patrimoni culturali, la Convenzione di Faro – sottoscritta dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 ottobre 2005 e ratificata dal Parlamento italiano il 1 ottobre 2020 – sebbene non imponga specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, definisce i diritti e le responsabilità concernenti l'eredità culturale e fissa l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività a esso correlate¹⁶. Secondo la Convenzione, a caratterizzare l'eredità culturale, che include la cultura tangibile (come edifici, monumenti, paesaggi, libri, opere d'arte e manufatti), la cultura intangibile (come il folklore, le tradizioni, la lingua e la conoscenza) e il patrimonio naturale, non sono tanto gli oggetti e i luoghi in quanto tali, ma piuttosto i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e i valori che essi rappresentano: un'interazione dunque di tempo, memorie ed emozioni vissute e valorizzate da individui, gruppi e comunità¹⁷.

Introducendo il concetto di «heritage community», inteso come un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, promuoverla e tramandarla alle generazioni future¹⁸, «la convenzione di Faro, nel mettere al centro le esigenze

¹⁴ Catalogo generale dei Beni Culturali, <<https://catalogo.beniculturali.it/>>.

¹⁵ Nell'ambito del Semantic Web, per ontologia s'intende una rappresentazione formale e condivisa dei concetti e delle mutue relazioni che caratterizzano un certo dominio di conoscenza.

¹⁶ La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 ottobre 2005 e aperta alla firma degli Stati membri a Faro (Portogallo) il 27 ottobre dello stesso anno. È entrata in vigore il 1° giugno 2011 ed è stata ratificata dal Governo italiano con la Legge del 1° ottobre 2020, n. 133 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*). La Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano pienamente fra i diritti umani, riconoscendo al singolo individuo il diritto a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti - come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. Essendo una "convenzione quadro", che non comporta dunque specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, la Convenzione di Faro lascia ai singoli Stati la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste. <<https://www.coe.int/it/web/venice/faro-convention>>.

¹⁷ *What Is Community Heritage?*, <<https://mycommunity.org.sg/about/community-heritage/>>.

¹⁸ Cfr. Maria Cerreta — Eleonora Giovane di Girasole, *Towards Heritage Community Assessment: Indicators Proposal for the Self-Evaluation in Faro Convention Network Process*, «Sustainability», 12 (2020), n. 23, 9862.

delle persone, ci invita dunque a passare dalla “cultura del libero accesso” alla “cultura del libero riuso”¹⁹. La Convenzione, che per essere pienamente attuata richiede la sua armonizzazione con le legislazioni nazionali, esprime concretamente la cultura dell’accesso aperto perché attribuisce al patrimonio culturale il valore di bene comune, di “cultural commons”, disponibile a un riuso adattivo, secondo il modello dell’economia circolare, che fa del riuso una delle sue parole chiave. Va da sé che con questo “cambio di paradigma”²⁰ che rispecchia la richiesta sempre più pressante da parte delle comunità locali (anche sotto forma di azioni di cittadinanza attiva²¹), «viene riconosciuto espressamente alla collettività un ‘diritto al patrimonio culturale’, che ci aiuta a ridisegnare il ruolo di mediazione svolto da musei, archivi e biblioteche in materia di digitalizzazione del patrimonio e di licenze d’uso»²².

Ma le cose non sono così semplici, perché per il libero riuso dei dati e la creazione di nuovi contenuti digitali in opere derivate bisogna rimuovere quegli ostacoli di carattere giuridico che, di fatto, ostacolano queste opportunità, a partire dalla legge italiana sul diritto d’autore e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che, per quel che riguarda le riproduzioni di beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ne limitano il riutilizzo per scopi di lucro.

Peraltro, un preoccupante cambio di scenario si è avuto con la recente pubblicazione, in base al d.m. 161 dell’11 aprile 2023, delle *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*²³, che costituiscono un sorprendente e inatteso passo indietro rispetto alle precedenti *Linee guida* elaborate meno di un anno fa dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library²⁴. Il decreto, che introduce un’onerosa tariffazione per pubblicare qualsiasi tipo di riproduzione fotografica (tradizionale e digitale) di beni culturali statali, è palesemente incoerente con le direttive europee e con gli orientamenti scientifici internazionali in materia di promozione dell’accesso aperto, di riuso di fonti e dati della ricerca e di valorizzazione del patrimonio culturale.

La nuova tariffazione incide negativamente sulla divulgazione della ricerca scientifica e sulla valorizzazione del patrimonio culturale, poiché penalizza il sistema editoriale nel suo complesso e spinge l’editoria, non solo nazionale, a utilizzare immagini di opere rilasciate in modalità aperta da istituti stranieri, ledendo la diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Le nuove linee guida segnano, infatti, un deciso passo indietro nella misura in cui contraddicono i principi generali di fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale sanciti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22

<tinyurl.com/2rjaf4z7>; Katia Fabbricatti — Lucie Boissenin — Michele Citoni, *Heritage Community Resilience: towards new approaches for urban resilience and sustainability*, «City Territory Architecture», 7 (2020), n. 17, <tinyurl.com/b7djubbs>.

¹⁹ Mirco Modolo, *Riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico: problemi e prospettive*, «AIB studi», 61 (2021), n. 1, p. 159, <https://aibstudi.aib.it/article/view/13169/49>.

²⁰ “Cambiamento di paradigma” (*paradigm shift*) è l’espressione coniata da Thomas Kuhn nella sua opera *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: Chicago University Press, 1962) per descrivere un cambiamento nei principi di base e nelle pratiche sperimentali che comporta la messa in discussione di presupposti scientifici fino ad allora accettati.

²¹ «Per *cittadinanza attiva*, o *attivismo civico*, si può intendere sinteticamente l’insieme di forme di auto-organizzazione che comportano l’esercizio di poteri e responsabilità nell’ambito delle politiche pubbliche, al fine di rendere effettivi diritti, tutelare beni comuni e sostenere soggetti in condizioni di debolezza» (Giovanni Moro, *La cittadinanza attiva: nascita e sviluppo di un’anomalia*, in: *L’Italia e le sue Regioni*, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2015, <tinyurl.com/kna493am>).

²² Mirco Modolo, *Riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico: problemi e prospettive*, cit., p. 159.

²³ d.m. 161 11 aprile 2023. *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*, <https://tinyurl.com/4bxt7bpy>.

²⁴ *Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale*, <https://tinyurl.com/y289furw>.

gennaio 2004, n. 42) e comprimono le libertà costituzionali di ricerca e di espressione, mettendo in discussione anche il diritto dei singoli a «trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento» pur affermato dalla Convenzione di Faro (art. 4)²⁵.

A questi impedimenti di carattere giuridico si aggiungono poi i pregiudizi culturali, espressione di una concezione esclusivistica e pedagogica che fa leva sul concetto, semanticamente ambiguo, di “decoro” e sulla necessità della sua tutela. Questo esercizio di controllo, circa la correttezza d’uso delle immagini, presuppone per l’appunto un pregiudizio di primato morale da parte delle istituzioni museali e degli istituti di conservazione e quindi l’esercizio del diritto di giudicare la legittimità di un uso dignitoso delle immagini e dei loro contesti d’uso²⁶.

«Nel settore pubblico il riuso tende ancora a essere percepito non tanto come occasione di sviluppo o incentivo a processi creativi, ma come rischio di possibile ‘abuso’ da contrastare preventivamente attraverso la pubblicazione in rete di immagini a bassa risoluzione, rese non scaricabili o comunque bollate da filigrane volte a impedirne eventuali riusi lucrativi»²⁷.

Una tale idea è in evidente controtendenza rispetto alle aspettative e alle sollecitazioni provenienti da istituzioni, associazioni, movimenti, nazionali e internazionali, che premono per la liberalizzazione dell’uso delle immagini del patrimonio culturale in pubblico dominio, a partire da Europea che, già nel 2010, pubblicava le sue linee guida²⁸. In analoga prospettiva si colloca anche il Nuovo Manifesto per le biblioteche digitali emanato dall’AIB nel 2019²⁹, il quale negli articoli 8, 23, 26 e 32 asserisce che: «le biblioteche digitali non si piegano a un’unica finalità, sia essa culturale o economica, ma allestiscono l’ambiente in cui qualunque finalità potrà liberamente venire perseguita» (art. 8); «le biblioteche digitali promuovono il riuso dei contenuti in molteplici contesti, mediante protocolli uniformi e con modalità di accesso configurabili» (art. 23); «le biblioteche digitali gestiscono i dati e i prodotti della ricerca scientifica, ne favoriscono la libera circolazione e ne supportano l’accesso aperto ai fini della diffusione universale della conoscenza» (art. 26); «le biblioteche digitali aprono i dati al Web semantico» (art.32).

Una visione biblioteconomica, questa, che è erede, in fondo, del sistema di valori che è alla base del pensiero di Shiyali Ramamrita Ranganathan in cui «apertura, trasparenza, libertà di ricerca ed espressione, accesso all’informazione e alla conoscenza [sono] condizioni necessarie per il pieno sviluppo della persona, per la democrazia e il progresso della società»³⁰. E sulla stessa linea vanno ricordate anche *Le raccomandazioni della rete MAB per il recepimento della direttiva europea sul copyright*, che affermano come:

²⁵ Consiglio d’Europa - (CETS no. 199) FARO, 27.X.2005, *Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società*, <<https://tinyurl.com/58w4ypnb>>.

²⁶ Sul concetto di dignità del patrimonio cfr. Daniele Manacorda, *Patrimonio culturale, libertà, democrazia: pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di “Diritto e gestione del patrimonio culturale”, «Il capitale culturale»*, 21 (2020), p. 15-57.

²⁷ Mirco Modolo, *Riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico: problemi e prospettive*, cit., p. 160.

²⁸ *Lo Statuto per il dominio pubblico di Europea*, <tinyurl.com/yckkc8sd>. Vanno qui inoltre ricordati: l’*Appello comune agli Stati dell’Unione europea e agli istituti culturali per la liberalizzazione dell’uso delle immagini del patrimonio culturale in pubblico dominio* (2021), promosso da Creative Commons Italia, <tinyurl.com/2p8yaj7b>; il *Public domain manifesto* (2019), pubblicato su iniziativa dell’European thematic network on the digital public domain, “Communia” (<<https://publicdomainmanifesto.org/manifesto/>>); e l’iniziativa Open GLAM. A global network on sharing cultural heritage, <<https://openglam.org/>>.

²⁹ Associazione italiana biblioteche. Gruppo di lavoro sulle biblioteche digitali, *Nuovo manifesto per le biblioteche digitali*. 5 maggio 2020, <tinyurl.com/nsrx99k>.

³⁰ Andrea Zanni, *Le biblioteche e la filiera dell’open*, «JLIS.it», 9 (2018), n. 3, p. 82, <<https://www.jlis.it/index.php/jlis/article/view/97/97>>. Cfr. inoltre: Kumar Paul Prafulla, *Copyright and Ranganathan’s five laws of library Science in respect of open source digital environment*, in: International Conference of Agricultural Librarians & UsersCommunity (ICALUC-2021), *Management of Knowledge Resource*

«per una migliore armonizzazione della direttiva [il riferimento è alla direttiva comunitaria 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale] con le norme nazionali AIB, ANAI e ICOM ritengono indispensabile intervenire non solo sull'art. 87 della legge sul diritto d'autore, che definisce i diritti connessi sulle fotografie semplici di opere d'arte figurativa, ma anche sugli artt. 107 e 108 del Codice dei beni culturali, liberalizzando il riuso per qualsiasi finalità della riproduzione fedele di beni culturali pubblici non protetti da diritto d'autore»³¹.

Questa ampia prospettiva politica è alla base delle scelte che hanno operato alcune istituzioni bibliotecarie e museali che hanno meritoriamente deciso di aprire le proprie collezioni, consentendone il riuso delle immagini, anche a scopo commerciale, senza pretendere alcun onere derivante dai diritti, a partire dal Rijksmuseum di Amsterdam. Il museo olandese - un modello che ormai fa scuola - nel 2012 ha, infatti, rimosso qualsiasi divieto, nella convinzione che l'ampliamento delle condizioni d'uso delle immagini di opere in pubblico dominio avrebbe stimolato la creatività e la creazione di «nuovi immaginari turistici e culturali»³², la crescita economica dell'imprenditoria culturale e avrebbe contribuito a creare una nuova filiera valoriale dell'originale. Eppure, è evidente la contraddizione di fondo, evidenziata da Kenneth Hamma, secondo cui:

«museums' collections of public domain art, along with images of public domain works in libraries and archives, represent a public trust, a public commons of cultural heritage. While we currently do not find it odd to be asked to pay for access to an online library of digital images of public domain works of art, we would find it untenable to have to pay for such access upon entering a library to consult public domain materials»³³.

I tanti progetti sparsi per il mondo cui abbiamo appena fatto cenno presuppongono naturalmente ampie campagne di digitalizzazione dei patrimoni culturali anche al fine di preservarli oltre che di valorizzarli; avendo a mente che «quando si parla di valorizzazione, ci si riferisce ad una serie di attività, differenti tra loro ma tutte tendenti ad accrescere l'utilizzo dei beni culturali e a migliorare i sistemi di conservazione, diffondere la conoscenza degli stessi attraverso ogni mezzo di comunicazione, potenziare le possibilità di accesso anche privilegiando le categorie meno favorite»³⁴. Pregevole da questo punto di vista è il progetto realizzato, nel contesto delle Gallerie Estensi, da Estense Digital Library che consente a qualsiasi utente di riutilizzare (ma non a scopo di lucro) le riproduzioni digitali dei suoi patrimoni per creare percorsi didattici e narrazioni, grazie a un articolato sistema di metadateazione e all'impiego della tecnologia IIIF (International Image Interoperability Framework), il cui protocollo consente la visualizzazione, l'annotazione, la condivisione e la manipolazione di immagini ad alta definizione. Com'è stato acutamente osservato:

Centers in the Networked Digital Environment: Trends, challenges and Opportunities (25th - 26th february, 2021), a cura di G. Rathinasabapathy, K. Veeranjanyulu, V. Srinivasapp, Hyderabad: BS Publications, 2021, p. 505-510.

³¹ *Le raccomandazioni della rete MAB per il recepimento della direttiva europea sul copyright* (ottobre 2020), <tinyurl.com/yc5zmmht>.

³² Fabio Viola, *Da attrattori ad attivatori culturali*, in: *Atti XV edizione Ravello Lab, L'Italia e l'Europa alla prova dell'emergenza: un nuovo paradigma per la cultura (Ravello, 15-17 ottobre 2020)*, «Territori della cultura. Rivista on line», 42 (2020), p. 232.

³³ Kenneth Hamma, *Public Domain Art in an Age of Easier Mechanical Reproducibility*, «D-Lib Magazine», 11 (2005), p. 11, <<https://tinyurl.com/3ea57mx9>>.

³⁴ Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, *Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali*, cit., p. 12-13.

«ciò che si chiede ora alle istituzioni culturali è di diventare spazi abilitanti che permettano [alle] comunità di senso di coltivare e di espandere la propria capacità di espressione, la propria identità culturale. È da qui che nasce l'esigenza di trasformare i musei in luoghi di sperimentazione e le biblioteche in piazze del sapere»³⁵.

Il valore della Rete (talvolta anche il suo limite) è dato dalla continua rimodulazione dei contenuti, dalla loro continua disaggregazione e riaggregazione in nuove forme, che moltiplicano la conoscenza aprendola a nuovi contesti, producendo nuovi immaginari culturali, «nuovi set didattici»³⁶ e di apprendimento. Il successo dei MOOC (Massive Open Online Courses) durante la crisi pandemica ha rafforzato, ad esempio, e moltiplicato l'offerta di piattaforme didattiche³⁷, in grado di offrire gratuitamente, o a costi contenuti, corsi universitari di qualità, potenzialmente aperti a tutti e rilasciando una certificazione formale.

«I processi di digitalizzazione delle attività e la loro notevole accelerazione durante la crisi pandemica hanno cominciato a far scricchiolare le strutture esistenti, determinando le condizioni per l'emergere di nuovi modelli sia in termini di strutturazione della domanda di formazione, che nella definizione di nuove forme di offerta da parte sia delle università, che di nuovi operatori capaci di approfittare dei processi che introducono forme di disaggregazione delle funzioni storiche dell'università»³⁸.

Il fatto che i MOOC siano nati per volontà di alcune tra le più prestigiose università americane ne ha rafforzato la credibilità ed evidenziato come l'aggregazione anche di semplici risorse didattiche o di Learning Object (LO)³⁹ non pregiudichi la qualità e la complessità dell'offerta formativa, valorizzata semmai dalla trama relazionale che la struttura ipertestuale dei contenuti garantisce. Anzi la parola chiave che ne ha decretato il successo è proprio il termine "riuso", perché come mattoncini della Lego le singole unità di apprendimento possono essere riassemblate in moduli didattici diversificati ed eterogenei, favorendo fruttuosi processi di ibridazione di linguaggi scientifici e di culture.

³⁵ Pier Luigi Sacco, *Piattaforme digitali aperte, luoghi della connessione: le biblioteche e la sfida dell'inclusione*, «AIB studi», 60 (2020), n. 3, p. 519, <tinyurl.com/5efcyv9r>.

³⁶ Susanna Sancassani, *Dalla multiversity alla netversity*, «Rivista di Digital Politics», 1 (2021), p. 74.

³⁷ «L'aggregatore di Mooc Class Central (portale che permette di ricercare i Mooc disponibili a livello globale secondo diverse chiavi di interesse e di raccogliere le valutazioni in merito degli utenti) ha visto una crescita dei visitatori che è passata dai 500.000 di fine febbraio 2020 ai 9 milioni della fine di aprile. La crescita di utenza si è registrata con la massima evidenza nelle iscrizioni al portale leader di mercato nel mondo dei Mooc, Coursera, che ha visto tra la metà del mese di marzo 2020 e i successivi trenta giorni l'iscrizione di oltre 10 milioni di utenti, con un salto di oltre il 600% rispetto allo stesso periodo del 2019», *ivi*, p. 77-78.

³⁸ *Ivi*, p. 74.

³⁹ I *learning object* sono particolari tipi di risorse didattiche in formato digitale, modulari (perché aggregabili con altri LO), riutilizzabili (per la loro adattabilità in contesti di apprendimento diversi) e interoperabili (perché devono poter funzionare su differenti piattaforme di e-learning). Cfr. <https://it.wikipedia.org/wiki/Learning_object>; Rory McGreal, *Learning Objects: A Practical Definition*, «International Journal of Instructional Technology and Distance Learning», 1 (2004), n. 9, p. 21-32.

The paper aims to introduce the theme of the re-use of digital resources by referring to the most significant national and international experiences and to some critical issues that limit or actually prevent its practice in the field of cultural heritage: the lack of integration between platforms, the different modes of access and licences for use, economic interests, legal impediments, the protection of patents and intellectual property rights which, in the case of vaccines, has become a socially and politically discriminating factor, etc. On the other hand, the value of the Net (sometimes also its limitation) lies in the continuous remodelling of content, its continuous disaggregation and re-aggregation into new forms, which multiply knowledge by opening it up to new contexts, producing new cultural imagery, 'new didactic sets' and learning.